

**aiga**

Associazione Italiana ::  
Giovani Avvocati ::

**Ordine degli Avvocati di Trani**




**“CORSO DI DIRITTO FALLIMENTARE PER CURATORI E DIFENSORI”**

**La fase liquidatoria dell'attivo fallimentare.**

relatore dott. Antonio Griner – Commercialista in Andria

*Trani 11 maggio 2012*



La riforma della legge fallimentare ha ridisegnato la fase di liquidazione dell'attivo in particolare sul ruolo del Giudice Delegato, del Curatore e del Comitato dei Creditori ma anche riconducendo le attività liquidatorie ad una strategia unitaria e razionale finalizzata ad evitare operazioni diversificate e non coordinate prive quindi di un preciso indirizzo programmatico



**Il Giudice Delegato:** conversione del potere “direttivo” a potere di mera “vigilanza”


**Il Curatore:** maggiore responsabilizzazione e potere decisionale, vincolo alla sua discrezionalità operativa con il programma di liquidazione

**Il Comitato dei Creditori:** maggior coinvolgimento nelle operazioni di liquidazione

## Conservazione dell'azienda (artt.104 e 104-bis L.F.)

Tentativo di conservare l'impresa e la sua residua capacità produttiva nonché di salvaguardare il patrimonio aziendale

- **Art. 104 L.F.: Esercizio Provvisorio**
- Per l'Esercizio Provvisorio l'art.104 pone due condizioni:
  - Grave danno al patrimonio aziendale a seguito dell'interruzione dell'attività
  - Assenza di pregiudizio per i creditori per la prosecuzione dell'attività

- 
- Ricorso all'esercizio provvisorio è possibile in tre fasi della procedura:
    - Tribunale in composizione collegiale con la sentenza dichiarativa di fallimento
    - Dal Giudice Delegato su proposta del curatore, previo parere favorevole del comitato dei creditori
    - Dal curatore al momento della predisposizione del programma di liquidazione
  - Il comitato dei creditori è convocato ogni tre mesi dal curatore per informazioni sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sulla continuazione o cessazione dell'esercizio provvisorio
  - Il curatore presenta ogni semestre un rendiconto sull'attività svolta
  - Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono
  - I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ex art.111


## ■ Art.104-bis L.F.: Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda

- Affitto di azienda ha come principale effetto di trasferire in capo all'affittuario il rischio e la responsabilità nella gestione dell'impresa
- La scelta dell'affittuario sarà effettuata a norma dell'art.107 della L.F. (procedure competitive, adeguata pubblicità, massima informazione e partecipazioni degli interessati) sulla base di stima
- La durata dell'affitto dovrà essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni
- Diritto di prelazione a favore dell'affittuario concesso convenzionalmente previa autorizzazione del G.D. e parere favorevole del C.d.C


## Programma di Liquidazione- art.104-ter L.F.


Con la riforma il legislatore ha voluto ricondurre, attraverso il programma di liquidazione, le attività liquidatorie ad una strategia unitaria e razionale. Per accelerare i tempi della procedura e per una maggiore partecipazione del C.d.C.

Il programma rappresenta quindi il “manifesto” o il “progetto” del curatore della propria attività liquidatoria

- 
- Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori
  - In mancanza del C.d.C. provvede il G.D. ai sensi dell' art.41 L.F.
  - Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi (art.104-ter 8° comma L.F)




- 
- **Natura:** atto del curatore di pianificazione e di indirizzo della gestione del patrimonio fallimentare. Atto di controllo dell'attività del curatore e della tempistica di attuazione
  
  - **Struttura:** Il Programma di Liquidazione deve essere redatto in maniera analitica e completa per consentire anche al G.D. di verificarne la conformità al momento dell'autorizzazione. Ci sono fasi della liquidazione che hanno tempistiche diverse di maturazione:
    - Esercizio provvisorio e Affitto d'azienda sono molto vicini temporalmente alla sentenza di fallimento
    - Il recupero dei crediti e la vendita dei beni mobili ed immobili sono pianificabili in tempi ristretti e quindi più coerenti con la tempistica dei 60 giorni
    - Azioni risarcitorie e revocatorie richiedono una conoscenza complessiva e più approfondita sia delle vicende aziendali che delle scritture contabili



**Funzione:** far conoscere ai creditori, al G.D. e al Tribunale i presumibili risultati della liquidazione fallimentare in termini temporali e di soddisfacimento dei creditori nonché assicurare la trasparenza delle operazioni di liquidazione dell'attivo.

**Tempistica:** entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario il curatore (dal deposito in cancelleria) predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori (art.104-ter 1° comma L.F.).

- 
- Nei successivi 15 giorni il comitato dei creditori si pronuncia con l'approvazione o proponendo modifiche al curatore al progetto di programma.
  - Approvato il programma dal C.d.C. diventa definitivo e obbligatorio per gli organi gestori del fallimento. Il curatore comunica al G.D. il programma approvato mediante il deposito in cancelleria. Il G.D. autorizzerà e verificherà l'esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione.

## **L'art.104-ter della L.F. prevede un contenuto minimo del programma :**

- Opportunità dell'esercizio provvisorio ovvero l'affitto dell'azienda
- Sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto
- Azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito
- Possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco
- Le condizioni della vendita dei singoli cespiti


## Azioni risarcitorie

Il Programma di Liquidazione deve indicare gli atti di mala gestio rilevati e gli effetti dannosi che ne sono derivati

La tempistica di predisposizione ed approvazione del Programma di Liquidazione non sono molto compatibili per tali azioni. Occorre riservarsi di integrare il programma con un supplemento.

Individuazione del danno:

- Semplice quando afferisce singole operazioni (distrazioni, violazioni tributarie o previdenziali, atti in conflitto di interessi)
- Complessa quando la mala gestio si è protratta nel tempo (prosecuzione dell'attività anche con la perdita del capitale sociale)

- 
- Quantificazione del danno risarcibile:
    - Metodo del deficit fallimentare (differenza attivo acquisito e passivo accertato)
    - Differenza tra passività derivanti da nuove operazioni e attività derivanti da queste
    - Differenza tra i patrimoni netti individuati al momento della causa di scioglimento e alla dichiarazione di fallimento.

# AZIONI RECUPERATORIE O REVOCATORIE

- AZIONI IN CORSO ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
- RECUPERO CREDITI
- AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI



- **AZIONI IN CORSO ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

**1) INDIVIDUAZIONE** (*operazione preliminare alla redazione del programma di liquidazione*)

- ATTI DEL FASCICOLO FALLIMENTARE (indagini pre-fallimentari, eventuali procedure esecutive mobiliari ed immobiliari)
- INFORMAZIONI DEL FALLITO, SCRITTURE CONTABILI E ALTRA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA (es. pagamento compenso legali) informazioni presso i registri del Tribunale (Sezione in cui ricade la sede del fallito)



## 2) DESCRIZIONE DEI GIUDIZI IN CORSO (*indicare nel programma di liquidazione:*

- A) Causa di.... promossa nei confronti di....avanti al Tribunale di ....per ottenere il pagamento. Il valore della causa ammonta ad € .....
- B) Causa di....promossa dalla società debitrice avverso d.i. ottenuto dalla società fallita ....avanti al Tribunale di ....per vizi relativi ai beni forniti. Il valore della causa ammonta ad € .....
- C).....

### 3) VALUTAZIONE AZIONI DA CONTINUARE (*indicare nel programma di liquidazione:*

- A) eventuale nomina preventiva di un legale difensore della Curatela
- B) in caso di parere favorevole alla continuazione si procederà alla richiesta di specifica autorizzazione del G.D. ai sensi dell'art. 25 L.F.
- C) in caso di parere sfavorevole alla continuazione si procederà all'abbandono del giudizio

## RECUPERO CREDITI

### 1) INDIVIDUAZIONE *(operazione preliminare alla redazione del programma di liquidazione)*

- **ATTI DEL FASCICOLO FALLIMENTARE** (indagini pre-fallimentari)
- **INFORMAZIONI DEL FALLITO, BILANCIO FALLIMENTARE, SCRITTURE CONTABILI E ALTRA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA** (schede contabili o "mastrini" di ogni anno che riportano in maniera sintetica e completa i movimenti di dare/avere o meglio credito/debito nei confronti di ogni singolo cliente, o banca o qualunque altra voce di bilancio)
- **ACQUISIZIONE ED ESAME DOCUMENTAZIONE BANCARIA** (verifica applicazione interessi anatocistici, condizioni applicate peggiorative di quelle pattuite, condizioni applicate in assenza di pattuizione e quindi applicazione delle condizioni sostitutiva previste dalla legge (tassi ex art.117 D. Lgs n.385/93, senza CMS, senza spese, ecc.)
- RICHIESTA "**CASSETTO FISCALE**" PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE (verifica esistenza crediti tributari quando manca la documentazione contabile)

## 2) DESCRIZIONE DEI CREDITI (*indicare nel programma di liquidazione*):

Sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento o maturati o in corso di maturazione durante la procedura.

Quantificazione e Valutazione loro inesigibilita' (verso soggetti incapienti o "cessati" o falliti, quindi valutare l'insinuazione nel fallimento o seguirne il corso in caso di insinuazione già avvenuta anteriormente alla procedura, previa comunicazione al collega curatore fallimentare per la successiva corrispondenza)

Valutazione loro esigibilita'e quindi attivarsi per il recupero bonario e in caso di esito negativo attivarsi per il recupero giudiziario, previa nomina nel programma di liquidazione del legale difensore della curatela


## ■ AZIONI REVOCATORIE

- L'art. 67 L.F. nuova formulazione è applicato per i fallimenti dichiarati dopo il 17 marzo 2005 (D.L. n. 35/2005)
- Novità rispetto al passato:
  - dimezzamento periodo "sospetto" da 2 anni a 1 anno per le operazioni "anormali" e da 1 anno a 6 mesi per le operazioni cosiddette "normali"
  - misura della sproporzione che determina la revoca dei contratti (prestazione superiore di oltre un quarto della controprestazione)
  - elencazione operazioni non soggette a revocatoria (si rimanda ad una lettura dettagliata dell'articolo)

Nell'elencazione delle operazioni escluse da revocatoria sono comprese le  
**RIMESSE BANCARIE**

## REVOCATORIA RIMESSE BANCARIE

- a) la regola di cui all'art.67 L.F.prevede che le rimesse bancarie non sono revocabili;
- b) lo sono solo quelle che hanno ridotto in maniera "consistente" e "durevole" l'esposizione bancaria art. 67 L.F.;
- c) in questo caso interviene la regola dell'art. 70 L.F. il quale prevede che la banca deve restituire una somma pari alla differenza tra: ammontare massimo delle pretese nel periodo sospetto - ammontare residuo al momento del fallimento = importo massimo revocabile
- Tale punto di arrivo potrebbe essere considerato un punto di partenza nella valutazione anche per il conferimento ad un consulente tecnico per valutare preventivamente l'esperimento dell'azione revocatoria
- Per quanto attiene la determinazione della "Durevolezza" e "Consistenza" non c'è un criterio previsto dalla legge, ci sono delle sentenze di alcuni Tribunali
- **La portata della norma ha di fatto limitato le possibilità recuperatorie per la curatela fallimentare rispetto al passato**

- 
- Nei casi in cui la dichiarazione di fallimento sopraggiunge dopo un periodo di inattività del soggetto fallito o di liquidazione volontaria, tali possibilità sono praticamente azzerate; infatti i conti correnti in tali casi non sono movimentati e quindi nel programma di liquidazione si può direttamente escludere la possibilità di esperire azioni revocatorie bancarie.
  - In alcuni casi tuttavia, in presenza di conti movimentati nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento occorre valutare se esiste invece una possibilità di esperimento di azione oppure al contrario anche in questo caso non ci sono possibilità recuperatorie

## **Altre operazioni revocabili**

- 1) INDIVIDUAZIONE** (*operazione preliminare alla redazione del programma di liquidazione*)
  - **ATTI DEL FASCICOLO FALLIMENTARE** (indagini pre-fallimentari per verificare cessioni nel periodo "sospetto")
  - **INFORMAZIONI DEL FALLITO, SCRITTURE CONTABILI E ALTRA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DOCUMENTAZIONE BANCARIA** (verificare massimo scoperto, rimesse che hanno ridotto in maniera consistente e durevole il saldo negativo, mutui, ecc.)



# LIQUIDAZIONE BENI IMMOBILI (art.107 L.F.)

- 1)INDIVIDUAZIONE
- 2) DESCRIZIONE
- 3) STIMA
- 4) PROCEDURA DI VENDITA
- 5) TASSAZIONE
- 6) Aspetti pratici della vendita degli immobili

## 1) **INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI** (*operazione preliminare alla redazione del programma di liquidazione*)

- **ATTI DEL FASCICOLO FALLIMENTARE** (indagini pre-fallimentari)
- **INFORMAZIONI DEL FALLITO**
- **SCRITTURE CONTABILI E ALTRA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA**
- **VISURA CATASTALE (NOMINATIVA O PER IMMOBILI)** è gratuita ed istantanea (obbligo trascrizione sui beni immobili della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art.88 L.F.)
- **VISURA IPOTECARIA** delle formalità "CONTRO" (sia trascrizioni che iscrizioni) è a pagamento, serve a conoscere se ci sono procedure esecutive sugli immobili ed eventuali creditori ipotecari;
- nel primo caso per valutare se ci sono procedure per le quali richiedere l'improcedibilità e acquisizione al fallimento della vendita dei beni salvo creditori fondiari;
- nel secondo caso è importante conoscere i creditori ipotecari per la notifica dell'avviso di vendita.
- inoltre si può verificare se ci sono stati trasferimenti di immobili anteriormente al fallimento per eventuali azioni revocatorie.

**2) DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE ( indicare nel programma di liquidazione):**

**TIPO**

Appartamento

Terreno

opificio industriale

box auto

**LUOGO**

TRANI NCEU fg..particella... sub...rendita

MOLFETTA CT

ANDRIA

BARI

**DATI CATASTALI**

fg..particella...

### **3) STIMA** (*indicare nel programma di liquidazione*):

necessità di stimare gli immobili con l'ausilio di operatori esperti, indicazione del nominativo scelto dal Curatore, riferimenti studio e C.F.

ai sensi dell'art. 107 L.F. la scelta è sottoposta al requisito della onorabilità e professionalità

**note: importante la tempestività e la precisione della perizia per le successive operazioni di vendita**

## 4) PROCEDURA DI VENDITA

La legge fallimentare fa riferimento alle "**procedure competitive**" senza precisarne il significato

### **Cosa può intendersi:**

- a)** procedure concorrenziali che consentano la partecipazione di più soggetti in competizione tra loro
- b)** procedure che assicurino massimo risultato per la procedura

**a)** *se si fa riferimento alle regole del codice di procedura civile per la vendita forzata, indicare nel programma di liquidazione: TIPO DI VENDITA (es. SENZA INCANTO innanzi al GD, o SENZA INCANTO E CON INCANTO dinanzi ad un Professionista Delegato) PUBBLICITA' dell'AVVISO DI VENDITA (quotidiano, manifesti, sito internet, notifica all'Albo del Tribunale ed ai creditori ipotecari e ai creditori aventi diritto di prelazione sull'immobile)*

**b)** *se si fa riferimento al trasferimento in virtù di accordi transattivi o per qualunque altra motivazione specificamente collegata alla procedura (contenzioso in atto o insorgenza controversia), e ovviamente consentita dagli organi fallimentari, indicare nel programma di liquidazione le motivazioni per le quali si deroga alla vendita secondo le regole precedenti evidenziando le ragioni di opportunità e convenienza per la procedura*

(realizzo in tempi rapidi rispetto ad un numero x di tentativi di vendita, risparmio spese pubblicità, ecc)

## 5) TASSAZIONE DELL'IMMOBILE

Tipologia dell'immobile (capannoni, abitazione), del soggetto aggiudicatario (soggetti passivi d'imposta privati) Applicazione di aliquote ridotte per benefici fiscali

## 6) Aspetti pratici della vendita degli immobili

tecniche che "spingono" la vendita:

- mailing list commercialisti, avvocati, tecnici e agenzie immobiliari del Comune in cui sono ubicati i beni con clientela eventualmente interessata
- mailing list di chi eventualmente chiede informazioni sulle vendite anche relativamente ad altre procedure
- contattare i confinanti se si tratta di vendere terreni,
- informare i condomini o i vicini se si tratta di vendere box auto o gli appartamenti
- inserzioni gratuite su altri siti diversi da quelli "obbligatori" (qualche problema ???)

## **LIQUIDAZIONE BENI MOBILI (art. 105-107 L.F.)**

- 1) INDIVIDUAZIONE
- 2) DESCRIZIONE
- 3) STIMA
- 4) PROCEDURA DI VENDITA
- 5) TASSAZIONE
- 6) CANCELLAZIONE SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO





**1) INDIVIDUAZIONE DEI BENI MOBILI** (*operazione preliminare alla redazione del programma di liquidazione*)

- A) ATTI DEL FASCICOLO FALLIMENTARE (indagini pre-fallimentari)
- B) INFORMAZIONI DEL FALLITO
- C) SCRITTURE CONTABILI (specie libro dei cespiti, conti di mastro, bilanci)
- D) VISURA Pubblico Registro Automobilistico (per gli autoveicoli) e RINA (per i natanti) direttamente o rivolgendosi ad agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche (obbligo trascrizione sui beni mobili registrati della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art.88 L.F.)

**2) DESCRIZIONE DEI BENI MOBILI** (indicare nel programma di liquidazione):

**TIPO    DATI IDENTIFICATIVI    VALORE INVENTARIATO**

Autovetture targa, telaio (dati visura)€ .....

Attrezzature breve descrizione (come da inventario) €.....

Merci breve descrizione (come da inventario) €.....

**3) STIMA** (indicare nel programma di liquidazione):

necessità eventuale di stimare i beni mobili ad opera di operatori esperti

indicazione del nominativo scelto dal Curatore, riferimenti studio e C.F. o  
(come avviene più sovente) riportare i valori di inventario

#### **4) PROCEDURA DI VENDITA (*indicare nel programma di liquidazione*):**

Si predilige per ragioni di opportunità la vendita in blocco dei beni rinvenuti o per ragioni legate alla natura dei beni da vendere si dà precedenza alla vendita di singoli beni o di singoli lotti stimati

Inserzioni a pagamento su siti internet tipo [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), [www.asteannci.it](http://www.asteannci.it)  
[www.tribunaleditrani.net](http://www.tribunaleditrani.net)

Inserzione gratuita su siti specializzati per categorie merceologiche dei beni da vendere (**esempio in edilizia** [www.aedilweb.it](http://www.aedilweb.it))

Raccolta la manifestazione di volontà di più interessati si procederà:

- a) valutare l'offerta più conveniente senza procedere a gara per ragioni legate alle caratteristiche merceologiche dei beni
- b) ad una piccola gara tra gli interessati innanzi al Curatore fallimentare o al Giudice Delegato (redigere un avviso di vendita da comunicare agli interessati o eventualmente e ripubblicare sui siti) previo deposito di cauzione e istanza in bollo

E' opportuno tenere in evidenza che gli oneri per la liberazione dei locali in cui le merci sono custodite, il trasporto, lo smontaggio e gli oneri fiscali dovranno essere posti a carico dell'aggiudicatario

## 5) TASSAZIONE DELLA CESSIONE DEI BENI MOBILI

- OBBLIGO FATTURAZIONE (ALIQUTA DEL 21% oppure casi di esenzioni per le autovetture)
- OBBLIGO REGISTRAZIONE REGISTRO IVA DELLE VENDITE  
OBBLIGO VERSAMENTO IVA NEI TERMINI (previa autorizzazione da richiedere al G.D.)


- **6) CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA** Quando si procede all'aggiudicazione di beni mobili registrati occorre fare istanza al G.D. che ordinerà la cancellazione presso il PRA della trascrizione della sentenza di fallimento

## **ALTRE ATTIVITA' DA LIQUIDARE**

- 1) FARSI CONSEGNARE LA CASSA DAL FALLITO
- 2) ESTINGUERE CONTI BANCARI O POSTALI CON SALDI ATTIVI
- 3) FARSI RESTITUIRE LE CAUZIONI PER FITTI PASSIVI (quando si libera il locale)
- 4) CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA'(es. Banche)

## **CESSIONE COMPLESSO AZIENDALE O SINGOLI RAMI (art. 105-107 L.F.)**

- Trattasi di una modalità di liquidazione di fatto poco diffusa in quanto:
- a) la società fallita era già stata sciolta e messa in liquidazione (cessazione forza lavoro, beni già venduti, cessazione utenze, ecc)
- b) imprese che hanno di fatto già cessato l'attività (assenza di commesse)
  
- Caso che può verificarsi nel fallimento di imprese edili che svolgevano appalti pubblici: **cessione di ramo d'azienda certificato con attestazione SOA**
- **Attestazioni SOA:** documento di IDONEITA' che una SOA rilascia alle imprese in seguito alla verifica della conformità dei requisiti richiesti (tecnici, economici, finanziari e organizzativi)
- **SOA:** è la Società Organismo di attestazione che è un soggetto di diritto privato autorizzato al rilascio delle attestazioni e sottoposto al controllo dell'Autorità per i lavori pubblici.

- 
- Servono per la partecipazione a gare di appalto per lavori pubblici per importi superiori ai 150.000,00 euro
  - L'attestato da allegare alla documentazione di gara come copia conforme, riporta le categorie di lavori ed i rispettivi importi, detti anche "classifiche", riconosciuti all'impresa
  - **Sono cedibili anche dopo il fallimento dell'impresa "attestata"**
  - Hanno validità quinquennale con revisione triennale
  - Tali attestazioni dovrebbero essere stimate prima della loro vendita
  - Per ragioni di opportunità poiché si deve procedere alla loro tempestiva vendita a causa della scadenza, si può prendere in considerazione il loro valore di mercato che in media si attesta tra il 2 e il 3% del valore della classifica o richiedere informazioni direttamente alla SOA che potrebbe rivelarsi utile proprio per la vendita


## **1) PROCEDURA DI VENDITA** *(indicare nel programma di liquidazione):*

- a) Inserzioni a pagamento su siti internet tipo [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), [ww.asteannunci.it](http://ww.asteannunci.it) [www.tribunaleditrani.net](http://www.tribunaleditrani.net)
- b) Inserzione gratuita su siti specializzati per categorie merceologiche dei beni da vendere o specifici relativi alla natura aziendale
- c) in caso pervengano manifestazioni di interesse all'acquisto si procederà a gara tra gli interessati (previo deposito di cauzione)
- d) in caso di aggiudicazione procedere alla sottoscrizione del contratto notarile di cessione ai sensi dell'art. 2556 c.c.




## **Art.105 comma 8 L.F.**


*Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante **il conferimento in una o più società , eventualmente di nuova costituzione**, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'art.2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.*


- 
- Si tratta di una disposizione che potremmo definire come "promozionale", suscettibile di interpretazione c.d. "creativa",
  - Può essere infatti conveniente, sotto diversi profili. La gestione separata di una massa attiva, in funzione di maggiori ricavi e quindi di un risultato di maggiore effettività della liquidazione, non solo con riferimento alla soddisfazione del ceto creditorio ma anche alla conservazione, anche transitoria, di valori produttivi del patrimonio dell'impresa fallita.


## VANTAGGI


- a) evita effetti "perversi ", ossia conseguenze negative tali da incidere sull'attivo fallimentare e derivanti dall'assunzione di crediti in prededuzione, propri invece dell'attività di esercizio provvisorio o dell'affitto di azienda;
- b) nel caso di un rapporto di affitto già sorto, si favorisce uno sbocco positivo della gestione aziendale, posto che se in generale l'affittuario può avere anche interessi conflittuali con quelli della procedura (al fine di ottenere riduzioni nel prezzo della cessione); invece l'intervento dell'affittuario come socio-azionista della società di nuova costituzione può produrre effetti prodromici di effettiva "virtuosa " gestione del patrimonio aziendale affittato

- 
- Come si è già osservato, il legislatore della riforma ha precisato l'inapplicabilità dell'art. 2560 c.c. escludendo la responsabilità dell'alienante
  - La nuova disciplina esclude invece la responsabilità del curatore al fine evidente di agevolare la liquidazione mediante il conferimento e pertanto la nuova società nasce non portando con sé le passività se non quelle che si intendono espressamente attribuire alla società conferitaria medesima

- 
- c) si producono anche effetti conservativi dei valori produttivi patrimoniali, soprattutto se l'amministrazione della nuova società, opera sostanzialmente sotto il controllo e la direzione dell'ufficio fallimentare;
  - d) si prospetta soprattutto, la possibilità-opportunità di finanziamenti, posto che la nuova società potrebbe avere una sua redditività, così da suscitare appunto occasioni e opportunità di finanziamenti da parte di terzi;
  - e) possono essere favorite anche prospettive di un eventuale concordato fallimentare, mentre sono innegabili le agevolazioni di carattere fiscale rispetto a quelle della cessione di azienda che effettui la curatela fallimentare.

- 
- Per il caso di esercizio provvisorio la costituzione di una newco è una ipotesi da valutare positivamente
  - Tipo di società:
    - Escluse le società di persone ad eccezione della s.a.s. in veste di accomandante
    - Escluse le società cooperative
    - Rientrano la s.r.l. e la s.p.a. anche unipersonali

- 
- Costituire la newco con conferimento del complesso aziendale e vendere le quote sociali secondo le norme previste dagli artt.105-107 L.F.
  - Prevedere nel Programma di Liquidazione che si procederà alla vendita del complesso aziendale e/o al conferimento dell'azienda in un una newco e successivamente alla cessione delle quote o azioni.
  - Da un punto di vista fiscale il conferimento aziendale va a tasso fisso, la cessione di quote o azioni non produrrà plusvalenze per il cedente, per l'acquirente imposizione a tasso fisso.
  - Il risparmio fiscale per l'acquirente potrebbe invogliare l'acquisto a prezzi più alti con maggiore realizzo per la curatela.
  - Problemi elusivi art.37-bis D.P.R. 600/73 richiesta di Interpello ai sensi dell'art.11 legge n.212/2000



Per potere conoscere le modalità operative per accedere al Cassetto Fiscale, cliccare sul link e consultare le pagg.27-29 dell'Annuario del Contribuente 2012, edito dall'Agenzia delle Entrate, che illustra le modalità di registrazione e di accesso al servizio gratuito.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/>